



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 2755 / 2016

Responsabile del procedimento: MASSIMO GATTOLIN

Oggetto: AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE ALLA DITTA VERDE AMBIENTE SRL PER L'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI IN VIA SETTE CASONI, 14 - CAVALLINO TREPORTI (VE).

Il dirigente

Visti:

- i. il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 recante “la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’art. 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”;
- ii. la Legge Regionale 16.4.1985, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;
- iii. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- iv. l’art. 23, comma 1-ter del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- v. l’articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56:
 - al comma 16, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 dispone, tra l’altro, che alle Città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (d.lgs 18 agosto 2000, n. 267);
- vi. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- vii. la legge Regione Veneto 29 ottobre 2015, n. 19, con la quale sono state dettate “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative provinciali” e si è stabilito che le funzioni già conferite dalla Regione restano in capo alle Province (art. 2) e nello specifico alla Città metropolitana di Venezia (art. 3);
- viii. il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia ambientale”;

- ix. il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. 161/2002 contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- x. il D.M. 17.12.2009 che istituisce il sistema di controllo sulla tracciabilità dei rifiuti, denominato SISTRI, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e dell'art. 14-bis del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito, con modificazione dalla legge 03.08.2009, n. 102;
- xi. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 568 del 25.02.2005 recante "Norme tecniche ed indirizzi operativi per la conduzione degli impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre frazioni organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica";
- xii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014, relativa alla prestazione delle garanzie finanziarie a copertura dell'attività di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- xiii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, che hanno definito le "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione" e le "Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti".
- xiv. la deliberazione del Consiglio della Regione del Veneto 5 novembre 2009, n. 107 con cui è stato approvato il piano di tutela delle acque;
- xv. l'allegato A alla deliberazione 27 gennaio 2011, n. 80 della Giunta della Regione del Veneto che concerne: "*Norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque linee guida applicative*";
- xvi. il D.M. 23 aprile 1998 che reca norme sui requisiti di qualità delle acque e sulle caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia, il D.M. 16 dicembre 1998 che reca integrazioni al precedente decreto e relativa proroga dei termini, il D.M. 9 febbraio 1999 che concerne i carichi massimi ammissibili complessivi di inquinanti nella laguna di Venezia, il D.M. 26 maggio 1999 che concerne l'individuazione delle tecnologie da applicare agli impianti industriali ai sensi del punto 6 del D.M. 23 aprile 1998 e il D.M. 30 luglio 1999 che reca i requisiti di qualità delle acque e caratteristiche degli impianti di trattamento per la tutela della laguna di Venezia;
- xvii. l'articolo 1, comma 5 del citato D.M. 30 luglio 1999 secondo il quale "Contestualmente al rilascio di nuove autorizzazioni o al rinnovo delle autorizzazioni esistenti a seguito di revisione, le amministrazioni competenti approvano un piano, presentato dal soggetto titolare dell'autorizzazione, che prevede l'introduzione delle migliori tecniche di gestione al fine di impedire eventuali sversamenti occasionali impropri o altri episodi disfunzionali non disciplinati dall'autorizzazione allo scarico";
- xviii. l'articolo 113 del D. Lgs. 152 del 3 aprile 2006 che prevede che le Regioni stabiliscano i criteri per l'assoggettamento all'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche;
- xix. l'articolo 39 - *Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio* - delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque di cui all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 (pubblicata sul B.U.R. n. 100 dell'8.12.2009,) ma già poste in salvaguardia con deliberazione n. 2884 del 29.09.2009 alla data di pubblicazione sul B.U.R. 27.10.2009, n. 88;
- xx. la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"
- xxi. la Deliberazione della Giunta Regionale n.1775 del 3.10.2013 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Primi indirizzi in materia di autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";
- xxii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014 avente per oggetto: "D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59. Ulteriori indicazioni in materia di applicazione della disciplina sull'autorizzazione unica ambientale (A.U.A.)";

Viste

- i. la L. 15 maggio 1997 n. 127 e successive integrazioni e modifiche ai sensi della quale sono state adottate misure per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

- ii. la deliberazione n. 230 del 29.12.2010, con cui la Giunta Provinciale ha approvato il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presuppone accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;

Visto che

- i. con prot. n. 94272 del 17.11.2015 è stata acquisita agli atti di questa Amministrazione la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale, pervenuta in data 17.11.2015 e presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, art. 3 al competente SUAP del Comune di CAVALLINO - TREPORTI in data 17.11.2015 dalla ditta Verde Ambiente di Angiolin Adriano & C. Snc, con sede legale in CAVALLINO - TREPORTI - Via Sette Casoni 14, in occasione del rinnovo della comunicazione per attività di recupero rifiuti e dell'autorizzazione allo scarico in acque superficiali delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale;
- ii. con nota prot. n. 97917 del 30.11.2015 questa Amministrazione ha richiesto al Comune di Cavallino Treporti il nulla osta di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 e contestualmente ha avviato il procedimento per il rilascio dell'AUA ai sensi della L. 241/1990;
- iii. con nota prot. 106860 del 30.12.2015 la ditta Verde Ambiente di Angiolin Adriano & C. Snc ha comunicato la trasformazione societaria in Verde Ambiente Srl;
- iv. con prot. 12111 del 12.02.2016 sono state richieste integrazioni documentali all'istanza di AUA presentata;
- v. con prot. 31032 del 12.04.2016 e 31035 del 12.04.2016 la ditta ha presentato le integrazioni richieste tra cui i rapporti prova n. 111/15/M del 06.02.2015 n. 41/16/M del 08.02.2016 redatto dal Laboratorio Consulab Srl di Ponzano Veneto TV, relativo alle acque di scarico dell'impianto di trattamento prelevate rispettivamente in data 20.01.2015 e 13.01.2016, dal quale si evince il rispetto dei valori limite previsti dalla normativa vigente;
- vi. al punto 10 della sopraccitata nota prot. 12111 del 12.02.2016 veniva richiesto quanto segue: *“Con riferimento, a quanto prescritto alla ditta con nota prot. 57855 del 05.08.2011 riportante i dati di iscrizione al Registro della Imprese che effettuano il recupero di rifiuti, ed in particolare al rispetto delle indicazioni fornite dal Servizio Rifiuti e Compostaggio dell'Arpav con nota prot. 31378 del 10.05.2011, trasmessa alla ditta con nota prot. 50692 del 14.07.2011, la ditta dovrà documentare le verifiche dell'integrità del telo in HDPE, destinato ad impermeabilizzare l'area destinata all'attività di compostaggio di rifiuti, effettuate negli ultimi cinque anni e gli eventuali interventi di manutenzione dello stesso.”*
- vii. con prot. 42160 del 13.05.2016 la ditta Verde Ambiente Srl è stata diffidata a svolgere l'attività di recupero di rifiuti speciali non pericolosi in conformità a quanto previsto dalla comunicazione presentata ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 ed in particolare ad effettuare le verifiche di integrità del telo in HDPE, atto a garantire l'impermeabilizzazione dell'area destinata all'attività di compostaggio, secondo le modalità indicate nella nota acquisita con prot. 57686 del 05.08.2011 o secondo altra modalità presentata a firma di professionista abilitato e preventivamente assentita dalla scrivente Amministrazione e contestualmente sono stati comunicati ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di AUA limitatamente all'attività di compostaggio;
- viii. con prot. 43696 del 19.05.2016 la ditta ha presentato copia di un registro a firma del legale rappresentante della ditta attestante l'effettuazione delle verifiche sulla tenuta del telo in HDPE secondo le modalità indicate nella nota acquisita con prot. 57686 del 05.08.2011;
- ix. in data 12877 del 16.02.2016 ha richiesto, in sostituzione dell'attività attualmente svolta ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006, l'approvazione per il progetto di un impianto di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 e che nel progetto di cui trattasi è previsto, in adeguamento al Piano di Tutela delle Acque, il trattamento delle acque di seconda pioggia provenienti dal piazzale;
- x. con prot. 44876 del 24.05.2016 è stato trasmesso alla ditta il verbale della prima riunione della Conferenza di servizi tenutasi in data 20.04.2016 ed è stato richiesto alla ditta Verde Ambiente Srl di produrre una perizia di un tecnico abilitato che attesti l'integrità dell'impermeabilizzazione dell'impianto, con riferimento sia al telo in HDPE posto nell'area di compostaggio che all'asfaltatura presente in impianto;

Considerato che:

- i. i titoli abilitativi per cui viene richiesta l'Autorizzazione Unica Ambientale sono i seguenti:
 - autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della parte III del D.Lgs. 152/06 di acque meteoriche in corpo idrico superficiale rilasciata dalla Provincia di Venezia con prot. n. 98579 del 06.11.2012;
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Venezia ai sensi dell'art. 281 c. e 269 D.Lgs. 152/06 con prot. n. 51327 del 05.06.2013;
 - comunicazione in materia di rifiuti di cui all'art. 215 e 216 del D.Lgs. 152/06 presentata alla Provincia di Venezia ed acquisita con prot. n. 18938 del 24.03.2011;
 - nulla osta di impatto acustico ai sensi della L. 447/95 rilasciato dal Comune di Cavallino Treporti VE
- ii. la Deliberazione della Giunta Regionale n. 622 del 29.04.2014, all'art. 2, prevede che gli scarichi di acque reflue domestiche e gli scarichi di acque reflue assimilate alle reflue domestiche non rientrano nella disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale;
- iii. le superfici dell'insediamento di cui si tratta ricadono fra quelle di cui al comma 1 del succitato articolo 39 delle norme tecniche di attuazione del piano di tutela delle acque approvato dal Consiglio della Regione del Veneto con propria deliberazione del 5.11.2009, n. 107 e che, pertanto, lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento e, in particolare, quelle di prima e di seconda pioggia, è da assoggettare al rilascio di una specifica autorizzazione e al rispetto dei valori limite fissati dalle norme nazionali vigenti in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- iv. con DGRV n. 1534 del 03.11.2015 è stato modificato l'art. 39 c. 6 delle Norme tecniche del Piano di Tutela delle Acque, prevedendo che gli interventi relativi all'adeguamento alle previsioni del medesimo PTA relativamente alle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio, debbano essere realizzati entro il 31.12.2018;

Preso atto che

- i. l'art. 3, c. 6 del D.P.R. n. 59/2013 prevede una durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale pari ad anni 15;
- ii. la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 prevede che l'autorizzazione assuma efficacia dall'accettazione delle garanzie finanziarie dovute per l'attività, che possono essere prestate anche per una durata inferiore a quella dell'autorizzazione (per un periodo non inferiore a 3 anni) fatto salvo che il loro rinnovo, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa, pena la sospensione dell'autorizzazione;
- iii. in data 29.04.2016, con prot. 38338 del 03.05.2016, sono state accettate le polizze fideiussorie, dovute per l'attività di gestione rifiuti, con scadenza il 04.04.2019;
- iv. con prot. n. 74075 del 29.08.2016 è stato acquisito il nulla osta di impatto acustico ai sensi della Legge n. 447/1995 rilasciato dal Comune di Cavallino Treporti;

Accertato che il termine della conclusione del procedimento di competenza di questa Amministrazione, pari a 120 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 16.09.2016, risulta rispettato;

Dato atto che gli eventuali ritardi accumulatisi dalla data di presentazione della domanda alla data di rilascio del provvedimento non sono attribuibili a questa Amministrazione

DETERMINA

1

Ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 – art. 3 è rilasciata l'Autorizzazione Unica Ambientale alla ditta VERDE AMBIENTE Srl C.F. 02539310272, con impianto situato in Via Sette Casoni, 14 in comune di Cavallino-Treporti (VE) - meglio individuato al Fg. 40, mapp. 100, 101, 102, 103, 313, 486, 551, 609, 611, 614 e 622 del catasto terreni del Comune stesso, in occasione del rinnovo della comunicazione per attività di recupero rifiuti, del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento del piazzale ove viene svolta

l'attività e per la prosecuzione delle emissioni diffuse in atmosfera provenienti dall'attività di recupero rifiuti presso lo stabilimento sito in Comune di CAVALLINO - TREPORTI – Via Sette Casoni 14;

La presente autorizzazione sostituisce ad ogni effetto tutti i titoli abilitativi ambientali già in possesso della ditta in oggetto e citati in premessa.

2

L'autorizzazione rilasciata **ha validità per 15 anni** a decorrere dalla data di emanazione del presente provvedimento.

L'efficacia del presente provvedimento è subordinata alla validità delle garanzie finanziarie dovute ai sensi della DGRV n. 2721 del 29.12.2014 e prestate ai sensi dei successivi punti, come attestati da relativi atti di accettazione.

Il rinnovo della polizza fideiussoria accettata in data 29.04.2016, comprensivo dell'adeguamento ISTAT dell'importo garantito, deve intervenire **almeno 6 mesi prima della scadenza della polizza stessa.**

Il mancato rinnovo della polizza fideiussoria nei termini sopra indicati comporta **l'automatica sospensione** dell'efficacia del presente provvedimento. In tal caso, **entro la data di scadenza delle garanzie finanziarie**, lo stabilimento dovrà essere totalmente sgomberato dai rifiuti.

Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione.

Ai fini del rinnovo del presente provvedimento, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà essere presentata a questa Amministrazione, tramite il SUAP del Comune competente, specifica domanda, corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1 del D.P.R. 59/2013 o dalla dichiarazione che attesti quanto previsto dall'art. 5 comma 2 del citato D.P.R.

3

Si riportano di seguito, suddivise per matrice ambientale, le attività autorizzate e le relative prescrizioni nel rispetto delle quali dovrà essere condotto lo stabilimento:

3.1 - EMISSIONI IN ATMOSFERA

- a) La ditta Verde Ambiente Srl è autorizzata ai sensi del D.Lgs. 3 Aprile 2006, n. 152 – art. 281 comma 3 e art. 269 alla prosecuzione delle emissioni diffuse provenienti dall'attività citata in premessa.
- b) Lo stabilimento autorizzato dovrà essere gestito nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- c) Per il trasporto di materiali polverulenti (ad esempio mediante nastri trasportatori) dovranno essere utilizzati dispositivi chiusi. Se l'utilizzo di dispositivi chiusi non è del tutto o in parte possibile, le emissioni polverulente derivanti dalla movimentazione dei rifiuti inerti da demolizione dovranno essere il più possibile contenute mediante idoneo impianto di bagnatura a nebulizzazione d'acqua ed eventuale copertura;
- d) Qualora non sia tecnicamente possibile realizzare l'incapsulamento o contenimento parziale dei macchinari di frantumazione dei rifiuti inerti da demolizione, o in alternativa un sistema di convogliamento delle emissioni in atmosfera, la ditta dovrà utilizzare un idoneo impianto di bagnatura mediante nebulizzazione d'acqua per l'impianto di frantumazione;
- e) I cumuli di materiale in attesa del trattamento e quelli già trattati e l'intera area destinata alle lavorazioni/movimentazioni dei rifiuti inerti da demolizione, dovranno essere dotati di idoneo impianto di bagnatura mediante nebulizzazione d'acqua che provveda a mantenere le superfici del materiale e dei piazzali costantemente umidi;
- f) Nella fase di stoccaggio dei rifiuti inerti da demolizione e delle materie prime secondarie da essi derivate, dovranno essere presenti barriere frangivento a protezione dei lati del cumulo di materiali sfusi. L'altezza di tali barriere dovrà essere almeno due metri maggiore dell'altezza del cumulo;
- g) In merito all'attività di compostaggio, i cumuli dovranno essere adeguatamente rivoltati in modo da garantire che la miscela in compostaggio venga adeguatamente ossigenata e siano contenute il più possibile le emissioni odorigene;

- h) Nella movimentazione dei materiali polverulenti si dovrà mantenere la minima altezza di caduta possibile, che non deve comunque superare i due metri, e deve essere assicurata nello scarico la più bassa velocità che è tecnicamente possibile conseguire per l'uscita del materiale trasportato;
- i) Dovrà essere presente un efficace sistema di lavaggio delle ruote dei mezzi in uscita dal sito di utilizzo per evitare il trascinarsi delle polveri;

3.2 - SCARICHI IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE

- a) La ditta Verde Ambiente Srl è autorizzata – a norma del combinato disposto degli articoli 5, 49 e 50 della legge regionale 16 aprile 1985, n. 33 come successivamente modificata e integrata - all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia provenienti dal piazzale dell'impianto di recupero di rifiuti non pericolosi di cui è titolare.
- b) L'autorizzazione di cui al punto precedente costituisce anche autorizzazione al proseguimento dello scarico nel fossato privato di proprietà che confluisce nei canali consorziali Simulata e Cavallino e, quindi, nel Canale San Felice in laguna di Venezia a norma dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale di cui allo stesso articolo e dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
- c) Le acque di scarico dovranno rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- d) La Società è tenuta a mantenere in condizioni di ottimale funzionalità il pozzetto di campionamento posto immediatamente a monte del ricettore finale dello scarico autorizzato, con assenza di ulteriori flussi di acque reflue confluenti nel tratto di condotta posto tra il pozzetto e l'impianto di trattamento, fornito di idonea chiusura, provvisto di un salto di fondo di almeno 30 cm rispetto al tratto di tubazione in ingresso al pozzetto, atto a consentire il campionamento delle acque in uscita dall'impianto di trattamento e ad evitare il ristagno delle stesse.
- e) La Ditta deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 vidimato dalla Camera di Commercio competente per territorio, con pagine debitamente numerate per il materiale sedimentato, per le emulsioni oleose, per i filtri a coalescenza esausti e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere aggiornato il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35, per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dello stesso ad eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento.
- f) Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, almeno ogni 180 giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione prelevato da personale del laboratorio stesso, con metodo medio composito di durata commisurata a quella dello scarico, prelevato dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, con valutazione dei seguenti parametri: pH, BOD5, COD, azoto totale, fosforo totale, solidi sospesi totali, fosfati e idrocarburi totali.
- g) Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri sopra indicati devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999.
- h) I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.
- i) Almeno sessanta e non più di novanta giorni prima della scadenza dell'autorizzazione, dovrà essere effettuata da personale di un laboratorio accreditato ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, un'analisi delle acque di scarico mediante un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento prima dello scarico, valutando almeno i parametri di cui all'Art. 6; il corrispondente verbale di prelievo e il relativo rapporto di prova – redatti dal personale del laboratorio accreditato – devono essere inviati a questa Amministrazione nei termini cronologici sopra indicati.
- j) A seguito ampliamento e/o ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Ditta è tenuta a presentare preventivamente a questa Amministrazione per il tramite del SUAP una richiesta di modifica dell'AUA rilasciata, corredata da specifica

e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Ditta deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

- k) Entro il **31.12.2018** dovranno essere realizzati gli interventi relativi all'adeguamento dell'impianto alle previsioni del Piano di Tutela delle Acque secondo progetto autorizzato dall'autorità competente.

3.3 - GESTIONE RIFIUTI

- a) La ditta Verde Ambiente Srl è iscritta al n. 555 del Registro delle Imprese che effettuano il recupero dei rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 e smi.
- b) La ditta può svolgere la sua attività presso lo stabilimento in oggetto nel rispetto:
- delle prescrizioni e delle indicazioni previste dalle norme in materia ambientale;
 - delle norme tecniche prescritte dal D.M. 05/02/98 e s.m.i.
 - di quanto dichiarato nell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale citata in premessa e secondo le modalità di seguito riportate:

D.M. 05/02/98 e smi (vigente dal 2006)	Tipologia	Attività di recupero	Codice CER	Quantità istantanea massima di stoccaggio (t)	Quantità annua trattata (t/a)
01.01	rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati anche di imballaggi	R13	150101 150105 150106 200101	40	350
02.01	imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro	R13	150107 170202 191205 200102	42	50
06.01	rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidimedico-chirurgici	R13	150102 191204 200139	20	50
07.01	rifiuti costituiti da laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, comprese le traverse e traversoni ferroviari e i pali in calcestruzzo armato provenienti da linee ferroviarie, telematiche ed elettriche e frammenti di rivestimenti stradali, purché" prive di amianto	R5,R13	101311 170101 170102 170103 170107 170802 170904	1000	4150
07.06	conglomerato bituminoso, frammenti di piattelli per il tiro al volo	R13	170302	20	100
07.30	sabbia e conchiglie che residuano dalla vagliatura dei rifiuti provenienti dalla pulizia degli arenili	R13	200303	100	300
07.31bis	terre e rocce di scavo	R13	170504	150	500
09.01	scarti di legno e sughero, imballaggi di legno	R13	150103 170201 191207 200138	30	500
16.011	rifiuti compostabili per la produzione di composti di qualità costituiti da rifiuti ligneo cellulose derivanti dalla manutenzione del verde ornamentale	R3,R13	200201	200	2999
TOTALE QUANTITA' ANNUA TRATTATA (t)					8999

- c) La Ditta dovrà inviare a questa Amministrazione copia della quietanza di pagamento della polizza assicurativa di Responsabilità Civile Inquinamento **entro 30 giorni** da ogni rinnovo;

- d) La ditta Verde Ambiente Srl dovrà di produrre **entro 30 giorni** dal ricevimento della presente autorizzazione una perizia a firma di un tecnico abilitato che attesti l'integrità dell'impermeabilizzazione dell'impianto, con riferimento sia al telo in HDPE posto nell'area di compostaggio che all'asfaltatura presente in impianto.
- e) Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta degli organi di controllo la documentazione di pesatura di tutti i rifiuti conferiti in impianto.

3.4 - IMPATTO ACUSTICO

Nulla osta alla ditta Verde Ambiente Srl ai sensi della Legge n. 447/1995, art. 8 comma 6, in accordo con il nulla-osta di impatto acustico rilasciato dal Comune di Cavallino Treporti, acquisito con prot. n. 74075 del 29.08.2016, **allegato** al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.

4

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità nella gestione dello stabilimento, il vecchio gestore ed il nuovo ne danno comunicazione entro 30 giorni a questa Amministrazione, per il tramite del SUAP competente, anche nelle forme dell'autocertificazione.

Dovrà essere comunque comunicata, con le stesse modalità e termini, ogni modifica di ragione sociale, denominazione sociale, rappresentante legale, sede legale C.F. e partita I.V.A. eventualmente corredando la stessa con copie dei documenti attestanti quanto dichiarato (es. certificato CCIA, Statuto della Società, atti o verbali d'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione ecc.).

5

Sono fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altri enti previste dalle normative vigenti.

6

Il mancato rispetto delle prescrizioni riportate nel presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dello stabilimento, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti;

7

Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato in dipendenza delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente.

8

Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione della presente autorizzazione da parte della ditta interessata.

9

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento, si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari in materia.

10

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al SUAP competente per territorio per il rilascio al soggetto richiedente
- al Comune competente per l'inoltro agli uffici comunali interessati
- al Dipartimento Provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V.
- all'Osservatorio Regionale sui Rifiuti di A.R.P.A.V.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente